

2) Se sia compatibile con il diritto comunitario, segnatamente con gli artt. 10 e 39-42 del Trattato 25 marzo 1957 che istituisce la Comunità europea, l'art. 52, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967, recante adozione del regolamento generale relativo alla pensione di fine lavoro e superstiti per i lavoratori, se detta disposizione viene interpretata in modo tale che una pensione di vecchiaia erogata in forza della legge 31 maggio 1956, relativa ad un'assicurazione generale di vecchiaia, deve essere ricompresa nelle pensioni di fine lavoro o nelle prestazioni ad esse analoghe di cui a detta disposizione, e, in caso di incompatibilità, se l'art. 52, n. 1, del regio decreto 21 dicembre 1967, recante adozione del regolamento generale relativo alla pensione di fine lavoro e superstiti per i lavoratori, debba essere disapplicato.»

(<sup>1</sup>) GU L 149, pag. 2.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 21 marzo 2011 — Procedimento penale a carico di Demba Ngagne**

(Causa C-140/11)

(2011/C 152/28)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Corte Suprema di Cassazione

**Parte nella causa principale**

Demba Ngagne

**Questioni pregiudiziali**

- a) Se l'art. 7, par. 1 e 4; l'art. 8, par. 1, 3 e 4; l'art. 15, par. 1, della Direttiva 2008/115/CE (<sup>1</sup>), devono essere interpretati nel senso che è precluso allo Stato membro, invertendo le priorità e l'ordine procedurale indicato da tali norme, di intimare allo straniero irregolare di lasciare il territorio nazionale quando non è possibile dare corso all'allontanamento coattivo, immediato o previo trattenimento;
- b) se l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, deve essere quindi interpretato nel senso che è precluso allo Stato membro fare conseguire alla ingiustificata mancanza di collaborazione dello straniero al rimpatrio volontario, e per questa sola ragione, la sua incriminazione a titolo di delitto e una sanzione detentiva (reclusione) quantitativamente superiore (fino a dieci volte) rispetto al già esaurito o oggettivamente impossibile trattenimento a fini di allontanamento;
- c) se l'art. 2, par. 2, lettera b), della Direttiva 2008/115/CE, può essere interpretato, anche alla luce dell'art. 8 della Direttiva medesima e degli ambiti della politica comune indi-

viduati in particolare dall'art. 79 TFUE, nel senso che basta che lo Stato membro decida di configurare come reato la mancata cooperazione dello straniero al suo rimpatrio volontario, perché la Direttiva non trovi applicazione;

- d) se gli artt. 2, par. 2, lettera b), e 15, par. 4, 5 e 6, della Direttiva 2008/115/CE, devono essere all'inverso interpretati, anche alla luce dell'art. 5 della Convenzione EDU, nel senso che essi sono d'ostacolo alla sottoposizione dello straniero irregolare, per il quale non è oggettivamente possibile o non è più possibile il trattenimento, ad una spirale di intimidazioni al rimpatrio volontario e di restrizioni della libertà che dipendono da titoli di condanna per delitti di disobbedienza a tali intimidazioni;
- e) se, conclusivamente, anche alla luce del decimo «*considerando*», del previgente art. 23 C.A.A.S., delle raccomandazioni e degli orientamenti richiamati in premessa dalla Direttiva 2008/115/CE, dell'art. 5 della Convenzione EDU, è possibile affermare che l'art. 7, par. 1 e 4, l'art. 8, par. 1, 3 e 4, l'art. 15, par. 1, 4, 5 e 6, conferiscono valore di regola ai principi che la restrizione della libertà ai fini del rimpatrio va considerata alla stregua di *extrema ratio* e che nessuna misura detentiva è giustificata se collegata a una procedura espulsiva in relazione alla quale non esiste alcuna prospettiva ragionevole di rimpatrio.

(<sup>1</sup>) GU L 348, pag. 98.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Södertörns tingsrätt (Svezia) il 21 marzo 2011 — Karl Torsten Hörnfeldt/Posten Meddelande AB**

(Causa C-141/11)

(2011/C 152/29)

*Lingua processuale: lo svedese*

**Giudice del rinvio**

Södertörns tingsrätt

**Parti**

*Ricorrente:* Karl Torsten Hörnfeldt

*Convenuta:* Posten Meddelande AB

**Questioni pregiudiziali**

Il Södertörns tingsrätt sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali in merito all'interpretazione del principio generale del divieto di discriminazione basata sull'età e dell'art. 6 della direttiva del Consiglio 2000/78 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (<sup>1</sup>).

- 1) Se una norma nazionale che, come la regola dei 67 anni, comporti una disparità di trattamento fondata sull'età sia giustificata anche qualora, dal contesto nel quale la norma è stata adottata oppure da altri elementi, non sia possibile valutare in modo chiaro l'obiettivo o il fine di siffatta norma.
- 2) Se una norma nazionale sul pensionamento quale la regola dei 67 anni, che non prevede deroghe e non tiene in considerazione, in particolare, la pensione che un individuo potrà percepire, ecceda quanto è appropriato e necessario per il raggiungimento del fine o dell'obiettivo perseguito.

<sup>(1)</sup> GU L 303, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Mestre (Italia) il 24 marzo 2011 — Procedimento penale a carico di Asad Abdallah**

(Causa C-144/11)

(2011/C 152/30)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Giudice di pace di Mestre

**Parte nella causa principale**

Asad Abdallah

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la direttiva 2008/115/CE <sup>(1)</sup> osti ad una previsione nazionale, quale quella di cui all'art. 10 bis Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che consideri reato, punito con l'ammenda da 5 000 a 10 000 EUR, il mero ingresso o trattenimento nel territorio nazionale, in violazione delle disposizioni dettate in tema di immigrazione, del cittadino di paesi terzi.
- 2) Se l'art. 2, par. 2 lett. B) della Direttiva 2008/115/CE possa essere interpretato nel senso di escludere dall'ambito di applicazione delle garanzie previste dalla citata direttiva l'espulsione disposta a titolo di sanzione sostitutiva, quale quella prevista dall'art. 16, comma I, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a seguito della commissione di una fattispecie di reato che punisca il mero ingresso ovvero trattenimento nel territorio nazionale, quale quella prevista all'art. 10 bis Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

<sup>(1)</sup> GU L 348, pag. 98.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Regno Unito) il 25 marzo 2011 — Secretary of State for Work and Pensions/Lucja Czop**

(Causa C-147/11)

(2011/C 152/31)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Upper Tribunal

**Parti**

*Ricorrente:* Secretary of State for Work and Pensions

*Resistente:* Lucja Czop

**Questioni pregiudiziali**

Premesso che la ricorrente:

- a) è una cittadina polacca;
- b) è giunta nel Regno Unito prima che il suo paese aderisse all'UE;
- c) si è ivi stabilita in qualità di lavoratrice autonoma ai sensi dell'art. 49 TFUE (già art. 43 CE);
- d) successivamente all'adesione della Polonia all'UE ha continuato a risiedere nel Regno Unito, esercitando attività di lavoro autonomo;
- e) attualmente, non svolge più un'attività di lavoro autonomo; e
- f) è il genitore affidatario del figlio, che è giunto nel Regno Unito e ha ivi iniziato a frequentare le scuole successivamente all'adesione e dopo che la ricorrente aveva cessato di svolgere un'attività di lavoro autonomo;

se la ricorrente fruisca del diritto di soggiorno nel Regno Unito per effetto (singolarmente o cumulativamente):

- a) dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 <sup>(1)</sup>, alla luce dell'orientamento della Corte di giustizia europea espresso nelle sentenze 17 settembre 2002, causa C-413/99, Baumbast e R/Secretary of State for the Home Department (Racc. pag. I-7091); 23 febbraio 2010, causa C-310/08, London Borough of Harrow/Ibrahim (non ancora pubblicata nella Raccolta), nonché sentenza 23 febbraio 2010, causa C-480/08, Teixeira/London Borough of Lambeth (non ancora pubblicata nella Raccolta);
- b) dell'esistenza di un principio generale del diritto dell'UE che equipara la posizione dei lavoratori subordinati a quella dei lavoratori autonomi;
- c) del fatto che, qualora il richiedente non fruisse del diritto di soggiorno, ciò ostacolerebbe o dissuaderebbe la libertà di stabilimento.

<sup>(1)</sup> GU L 257, pag. 2.